



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 15 del 16-12-2013

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2013 addì _____ del mese di _____ in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto		X
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porrelli Aldo - OO.SS.		X
Bellomo Donato - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
.....		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Brindisi;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 29.4.2013, il Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] chiedeva la cancellazione, ora per allora, dall'Albo delle Imprese artigiane a far data dal 30.7.1982, per cessazione attività;
 - La CPA, nella seduta del 18.6.2013 deliberava la cancellazione a decorrere dal 29.4.2008 con la motivazione "prescrizione quinquennale", comunicando la decisione all'interessato con nota del 21.6.2013 n. 9383;
 - In data 8.7.2013, il sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, avverso la decisione, opponendo in fatto la cessazione dell'attività di imbianchino, datata 30.7.82, certificata dal comune di [REDACTED] in data 2.12.1991; in diritto, la violazione dell'art. 3 della L. 241/90, per carenza di motivazione e mancata allegazione della delibera;
 - dai documenti allegati al fascicolo trasmesso dalla "Struttura provinciali dell'Albo Imprese Artigiane e assistenza alle attività produttive" di [REDACTED] è emerso che, quanto riportato in ricorso, non corrisponde al vero. Infatti, in data 11 aprile 1983, con prot. n. 030956, il ricorrente, denunciava all'Albo Imprese Artigiane, la variazione mediante aggiunzione all'attività di imbianchino, dell'attività di "rasatore", certificata dal Comune di [REDACTED] in data 29.3.1983;
 - la certificazione rilasciata a suo tempo dal comune di [REDACTED] era propedeutica e necessaria ai fini della iscrizione all'Albo. Ciò che lascia perplessi, è il documento contrassegnato con il num. 2, rilasciato dal Comune di [REDACTED] allegato al ricorso che porta la data di cessazione al 30.7.1982;
 - considerato che sussiste il dato oggettivo riportato anche in visura camerale, ovvero la data di aggiunzione attività di rasatore al 18.5.1983, risulta impossibile cancellare la ditta alla data richiesta (30.7.82);
 - Confermata la relazione istruttoria;
- P.Q.M.

A maggioranza di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere parzialmente il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] la cui cancellazione è retrodatata al 1.1.1984;
 - Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Regionale Contenzioso Amministrativo, al fine di elevare la sanzione prevista dall'art. 25 L.R. n. 6/2005.
- Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)